

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERMANI, TORTORA, GATTO Simone e BATTINO VITTORELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1966

Modifiche alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, stabiliva all'articolo 29 modalità di elezione dei Consigli direttivi delle Casse mutue comunali che, in pratica, non consentivano al cuna rappresentanza per le liste risultate in minoranza. Ciò pur facendo l'articolo sopra citato esplicita previsione della presentazione di più liste, affermando che « nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista ».

In conseguenza l'affermazione: « risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti » si traduceva, e si è tradotta nell'esperienza di questi anni, nell'inevitabile risultato che, concorrendo alle elezioni due o più liste piene, tutti i posti del Consiglio direttivo delle Casse mutue comunali venivano (come vengono tuttora) ricoperti dai candidati della lista riportante il maggior numero di voti anche se la differenza di voti dalla lista risultata seconda fosse di una sola unità.

Tali effetti della legge in vigore si ripercuotono e si riproducono automaticamente sia sui Consigli delle Mutue provinciali che

sulla Federazione nazionale, oltrechè sui relativi collegi sindacali, rendendo impossibile una vera partecipazione, sia di base che di vertice, nella amministrazione dei fondi e sui criteri di attuazione e di erogazione dell'assistenza. Non pochi aspetti di tale stato di fatto sono stati messi in luce sia nelle polemiche interne ed esterne all'organizzazione, sia nei controlli effettuati dalla Corte dei conti sui bilanci consuntivi, sia nei dibattiti parlamentari.

Nello stesso campo dell'assistenza di malattia ai lavoratori autonomi, ad appena un anno di distanza, la legge 26 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assistenza di malattia agli artigiani, stabiliva norme elettorali tali da assicurare alle minoranze un'adeguata rappresentanza, adottando il criterio della limitazione del numero massimo dei nomi che possono essere votati da ogni singolo elettore.

Tale sistema ha avuto effetti notevolmente positivi sulla gestione delle mutue artigiane e, quanto meno, ha evitato in tale settore quello stato di tensione e di difficile convivenza, che si è più volte manifestato nel settore della mutualità contadina,

soprattutto nel periodo di elezioni per il rinnovo dei Consigli di amministrazione delle mutue comunali.

Oltrechè in precedenti occasioni il Senato ha dibattuto il problema delle Mutue coltivatori diretti nella seduta del 13 dicembre 1965 nella discussione del disegno di legge sulla « integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti ». In tale seduta veniva presentato dai senatori Bermani e Macaggi un ordine del giorno, in cui era detto:

« Il Senato invita il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti idonei ad assicurare ogni garanzia democratica nella gestione delle mutue comunali di malattia, introducendo in particolare un sistema di rappresentanza delle minoranze nella elezione dei relativi Consigli di amministrazione ». Nella seduta del 14 dicembre 1965

tale ordine del giorno veniva esplicitamente accettato dall'onorevole Ministro del lavoro.

Il presente disegno di legge tende a realizzare una rappresentanza delle minoranze nell'organizzazione mutualistica di malattia, a tutti i livelli, ispirandosi ai criteri adottati dalla legge in vigore sulle Mutue di malattia degli artigiani.

Inoltre tende ad ovviare ad inconvenienti manifestatisi per l'applicazione del regolamento elettorale in materia di presentazioni di liste e di conferimento di deleghe, fissando nel modo più chiaro ed efficace modalità che offrano maggiori garanzie di democraticità del voto.

È quindi con fiducia che i presentatori del presente disegno di legge affidano lo stesso all'esame ed alla considerazione degli onorevoli colleghi fidando soprattutto nella loro coscienza democratica.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sono sostituiti dai seguenti:

« La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio direttivo composto da quindici rappresentanti dei coltivatori diretti eletti dai Presidenti delle Casse mutue comunali riuniti in assemblea. Detta elezione avviene per scrutinio segreto. Ognuno dei partecipanti al voto può indicare nella scheda un massimo di dieci nomi.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti e la Giunta esecutiva, di cui fanno parte oltre al Presidente ed ai due Vicepresidenti quattro componenti. La elezione avviene per scrutinio segreto. Ognuno dei partecipanti al voto può indicare nella scheda, oltre al nominativo indicato come Presidente, un nominativo indicato come Vicepresidente e tre nominativi indicati come componenti ».

**Art. 2.**

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è sostituito dal seguente:

« Per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale è costituito un Collegio sindacale composto da 5 membri effettivi e due supplenti di cui: uno effettivo nominato dal Prefetto, uno effettivo nominato dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, tre effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea provinciale. Detta elezione avviene per scrutinio segreto. Ognuno dei partecipanti al voto può indicare nella scheda un massimo di due nominativi per i sindaci effettivi e soltanto un nominativo per i sinda-

ci supplenti. I componenti effettivi del Collegio sindacale eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio stesso ».

#### Art. 3.

Il comma secondo dell'articolo 11 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è sostituito dal seguente:

« All'Assemblea nazionale spetta:

eleggere ogni tre anni 21 membri del Consiglio centrale e 5 membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale. L'elezione avviene per scrutinio segreto ed ogni partecipante al voto può indicare nella scheda non più di 14 nominativi per il Consiglio centrale; non più di tre nominativi e di un nominativo rispettivamente per i membri effettivi e per i membri supplenti del Collegio sindacale centrale;

approvare, entro il terzo mese dalla chiusura dell'esercizio, la relazione morale e finanziaria nonché il bilancio consuntivo ».

#### Art. 4.

Il comma secondo dell'articolo 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è sostituito dal seguente:

« Il titolare di aziende può essere rappresentato di volta in volta, mediante delega, da un componente della propria famiglia che sia assistibile e che abbia superato il 21° anno di età ».

Il comma terzo dello stesso articolo è soppresso.

#### Art. 5.

Dopo il comma quarto dell'articolo 19 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è aggiunto il seguente comma:

« L'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene per scrutinio segreto. Ogni partecipante al voto può indicare nella scheda un massimo di due nominativi per i membri effettivi e soltanto un nominativo per i membri supplenti ».

## Art. 6.

Dopo il comma prima dell'articolo 20 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è aggiunto il seguente comma:

« L'elezione avviene per scrutinio segreto. Ogni partecipante al voto, oltre al nominativo indicato come Presidente potrà indicarne solo uno come Vicepresidente ed un massimo di due come componenti ».

## Art. 7.

Al comma secondo dell'articolo 28 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle parole: « cinque giorni ».

## Art. 8.

L'articolo 29 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è sostituito dal seguente:

« Per la elezione del Consiglio direttivo delle mutue comunali ogni lista può contenere un massimo di 10 nomi e deve essere presentata da almeno trenta iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto. La presentazione delle liste deve essere fatta al Presidente uscente o da un suo incaricato, che ne rilascia ricevuta agli interessati, non prima di quindici giorni e non oltre dieci giorni dalla data stabilita per le elezioni. Durante tali dieci giorni il Presidente o un suo incaricato dovranno trovarsi nella sede della Mutua in orario stabilito e reso pubblico, ai fini dell'accettazione delle liste. Eventuali irregolarità, devono essere notificate ai rappresentanti di lista non oltre tre giorni dalla data delle elezioni, con facoltà di sostituire candidati e presentatori che non risultassero in possesso dei requisiti necessari.

Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista. Non sono eleggibili coloro che non risultano essere in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del voto ».

## Art. 9.

La sostituzione, a causa di decadenza, dimissione, trasferimento o decesso di componenti dei singoli organi elettivi, sarà effettuata dalla prima assemblea annuale.

## Art. 10.

Al comma primo dell'articolo 33 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, le parole: « entro le ore dodici del quinto giorno » vengono sostituite con le parole: « entro le ore dodici del decimo giorno ».

Al comma terzo dello stesso articolo le parole: « almeno due giorni » vengono sostituite dalle parole: « almeno tre giorni ».

## Art. 11.

I ricorsi in materia di elezioni degli organi direttivi e sindacali comunali vengono inoltrati al Presidente della Cassa mutua provinciale e, in seconda e terza istanza, rispettivamente al Presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti e al Ministro del lavoro.

I ricorsi in materia di elezioni degli organi direttivi e sindacali provinciali vengono inoltrati al Presidente della Federazione nazionale e, in seconda istanza, al Ministro del lavoro.

Possono essere presentati direttamente al Ministro del lavoro i ricorsi, sia in materia di elezioni comunali che provinciali, purchè presentati da almeno il 5 per cento degli aventi diritto a voto. In tale caso il Ministro del lavoro decide direttamente, avvalendosi dei poteri di cui al primo comma e al secondo comma dell'articolo 35 della legge 22 novembre 1954, n. 1135.